

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Eccezione di incompetenza in comparsa depositata alla prima udienza e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.: competenza radicata avanti al giudice adito

Per la parte costituitasi solo all'udienza prevista dall'[art. 183 c.p.c.](#), va affermato che, per il combinato effetto dell'[art. 38 c.p.c., comma 1](#), [art. 166 c.p.c.](#) e [art. 167 c.p.c., comma 2](#), essa è decaduta dalla facoltà di eccepire l'*incompetenza* per materia del giudice adito. In tale ipotesi, qualora l'eccezione, ancorchè rilevabile d'ufficio ai sensi dell'[art. 38 c.p.c., comma 3](#), non oltre l'udienza prevista dall'[art. 183 c.p.c.](#), non lo sia stata (limitandosi il giudice ad assegnare in esito a quell'udienza i termini per le memorie), va affermato che la competenza per materia (quando come appunto qui il convenuto abbia sollevato la relativa eccezione nella *comparsa di risposta* depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'[art. 183 c.p.c.](#), ed il potere di rilevazione officioso dell'eccezione non sia stato esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza) resta immutabilmente radicata avanti al giudice adito. A nulla rileva, in difetto di un rilievo officioso svolto in modo chiaro ed inequivocabile, il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'[art. 183 c.p.c., comma 6](#), senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass., Sez. 14/02/2014, n. 3537; in senso conforme alla seconda parte della massima si veda Cass., Sez. 20/09/2016, n. 18383.

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.3.2018, n. 7001**

*...omissis...*

Ritenuto in fatto

1.1. Con il ricorso in ssssss Società Finanziaria Immobiliare insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all'ordinanza 29.5.2017 con la quale il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'eccezione dispiegata dalla Città Metropolitana di Firenze, ha declinato la propria competenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Toscana in merito alla lite incardinata davanti a sè dalla predetta sssss., intesa ad accertare se l'importo da essa corrisposto a titolo di indennità di occupazione di una fascia di terreno in fronte al torrente Pesa, ricompresa nel demanio fluviale, per come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Firenze 362/2002 dovesse intendersi come pagamento una tantum o meno.

1.2. Nell'occasione il decidente è pervenuto alla predetta declaratoria rilevando che l'eccezione appariva "tempestivamente sollevata" e che la controversia, avendo ad oggetto il diritto rivendicato dalla Città Metropolitana all'indennizzo per l'occupazione dell'area del demanio fluviale, rientrava "nella specifica competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140".

1.3. L'assunto è contestato dalla ricorrente - alla cui istanza resiste l'intimata - sulla base di due motivi, sostenendosi, con il primo, che l'incompetenza era stata dichiarata malgrado l'intempestività dell'eccezione di parte, in quanto la Città Metropolitana si era costituita solo in giudizio, ed in difetto di rilievo officioso; e, col secondo, che la vicenda esula dalla competenza che l'art. 140 anzi richiamato riserva al giudice speciale, posto, da un lato, che la domanda trasfusa in citazione atteneva alla corretta interpretazione del pregresso dictum del giudice d'appello, e dall'altro, che la materia degli indennizzi era estranea a quelle indicate dall'art. 140 citato.

1.3. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell'art. 380 - ter c.p.c..

Considerato in diritto

2.1. Ritenuta previamente l'ammissibilità del mezzo dispiegato, atteso, che, pur in disparte dalla mitigazione ordita dalla giurisprudenza più recente (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. 12/10/2016, n. 20608; Cass., Sez. 7/06/2017, n. 14223), anche l'indirizzo più restrittivo (Cass., Sez. 30/12/2011, n. 30254; Cass., Sez. 6-1, 10/10/2013, n. 23095; Cass. Sez. 6-1 4/09/2015, n. 17650) non nega che il provvedimento sulla competenza che sia pronunciato senza dar corso agli adempimenti previsti dagli artt. 187 e 189 c.p.c., possa essere impugnato con il mezzo di che trattasi allorchè esso abbia, come qui, contenuto declinatorio (Cass., Sez. 6-3, 21/07/2011, n. 16005), il primo motivo di ricorso si rivela fondato - con conseguente assorbimento) del secondo -, posto che l'insegnamento invocato dall'intimata, secondo cui col regolamento necessario di competenza non sarebbe possibile far valere la violazione delle norme sul procedimento se non fosse provato che ciò abbia comportato una lesione del contraddittorio, non è preclusivo alla regolazione della vicenda in esame alla stregua dell'arresto delle SS. UU. - reiterato nella stessa sede (Cass., Sez. U., 29/10/2007, n. 22639) e condiviso in seguito anche dalle sezioni semplici (Cass., Sez. III, 16/10/2008, n. 25248; Cass., Sez. III, 9/11/2011, n. 23289; Cass., Sez. 4, 4/08/2015, n. 16359) - giusta il quale "nel regime dell'art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 - nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti - la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la

Corte di cassazione - ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo" (Cass., Sez. U., 19/10/2007, n. 21858).

2.2. Tanto premesso, con riguardo al caso in esame, va dato atto che l'intimata ebbe a costituirsi solo all'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., onde essa per il combinato effetto dell'art. 38 c.p.c., comma 1, art. 166 c.p.c., e art. 167 c.p.c., comma 2, era decaduta dalla facoltà di eccepire l'incompetenza per materia del giudice adito; ed, ancora che l'eccezione, ancorchè rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 3, non oltre l'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., nella specie non lo era stata, essendosi il giudice limitato ad assegnare in esito a quell'udienza i termini per le memorie.

Ne discende, allora, che l'eccezione non è stata tempestivamente eccepita dalla parte nè rilevata dal giudice, con la conseguenza che la competenza per materia, quando come appunto qui il convenuto abbia sollevato la relativa eccezione nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ed il potere di rilevazione officioso dell'eccezione non sia stato esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, resta immutabilmente radicata avanti al giudice adito (Cass., Sez. 14/02/2014, n. 3537), a nulla rilevando, in difetto di un rilievo officioso svolto in modo chiaro ed inequivocabile, il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio (Cass., Sez. 20/09/2016, n. 18383).

2.3. In accoglimento del ricorso, l'impugnata ordinanza va dunque cassata e va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Firenze.

pqm

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza, dichiara la competenza per materia del Tribunale di Firenze, avanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio anche ai fini delle spese del presente giudizio.